

**VERBALE DI ACCORDO**  
**Procedura di Mobilità ex artt.4 e 24 Legge n°223/91**

Addì 21 Novembre 2016 presso la sede dell'Unione Confcommercio di Milano, si sono incontrati i seguenti signori:

per Rexel Italia S.p.A. Massimo Ferri e Amirah Wazzan  
assistiti da Roberto Respinti e Marilena Ferramosca dello Studio Associato Pagani di Milano

per l'Unione Confcommercio MI-LO-MB Roberta Rossetti e Alessandra Setti

per Filcams-Cgil Nazionale Andrea Montagni  
per Filcams-CGIL Bergamo Giuseppe Errico  
per Filcams-CGIL Brescia Luigi Vassallo  
per Fisascat-Cisl con delega Nazionale Stefano Galli

per le RSA/RSU Miguel Cano, Pinuccio D'Avanzo, Roberto Roda,  
Luciana Rosato, Andrea Rosti, Giuseppe Sarcina, Diego Spada e Sara Virota

nell'ambito della procedura di mobilità, ai sensi degli art. 4 e 24 legge 223/1991 e successive modificazioni, per n. 51 lavoratori, notificata in data 10 ottobre 2016, che qui si intende formalmente riportata e trascritta.

**PREMESSO CHE**

- con comunicazione datata 10 ottobre 2016, Rexel Italia S.p.A. ha attivato, per il tramite di Unione Confcommercio MI-LO-MB, la procedura di riduzione di personale ai sensi degli artt. 4 e 24, Legge n. 223/91 per n. 51 lavoratori in esubero;
- i motivi per i quali la Società intende procedere alla riduzione di Personale sono ampiamente illustrati nella comunicazione di avvio della procedura stessa;
- nel corso degli incontri svoltisi in data 14 ottobre 2016, 3 novembre 2016 e in data odierna sono state dettagliatamente illustrate ed esaminate le cause che hanno determinato l'eccedenza di Personale di cui alla procedura, così come previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 223/91;
- al fine di annullare o contenere il numero degli esuberanti, le OO.SS. / RSA/RSU hanno proposto l'utilizzo dei seguenti strumenti: in via prioritaria la proroga del contratto di solidarietà; la CIGS; la disponibilità del personale ad una trasformazione strutturale dell'orario di lavoro, utilizzando il part time; l'unico criterio della non opposizione al licenziamento;
- l'Azienda, preso atto e valutate le richieste sindacali e le soluzioni effettivamente praticabili, ha proposto il trasferimento di sede di lavoro a n.4 Lavoratori, accettato da n.1 Lavoratore con mansioni di magazziniere (che verrà trasferito dalla sede di Ravenna alla sede di Riccione con effetti dal 1° gennaio 2017), nonché la trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time a n.1 Lavoratore con mansioni di magazziniere occupato presso la sede di Parma, che ha accettato (e il cui rapporto di lavoro verrà conseguentemente trasformato part time a decorrere dal 1° gennaio 2017).

**Tutto ciò premesso, le Parti hanno concordato quanto segue:**

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

1. Le Parti, esaminate la situazione aziendale e a seguito di tutto quanto sopra, hanno rinvenuto la possibilità di diminuire il numero degli esuberanti dichiarati e, conseguentemente, l'azienda collocherà in mobilità un numero massimo di 41 Lavoratori, concordando con ciascun interessato la risoluzione del rapporto di lavoro e la data della stessa, nei termini di legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, L. 223/91, l'individuazione dei lavoratori da licenziare avverrà sulla base del seguente criterio: lavoratori che abbiano formalmente manifestato per iscritto la non opposizione al licenziamento e al collocamento in mobilità nell'ambito delle esigenze tecnico - organizzative e produttive aziendali.
3. La Società espletterà tutti gli adempimenti di sua competenza necessari per permettere ai lavoratori collocati in mobilità di essere regolarmente iscritti nelle relative liste.
4. Al fine di ridurre le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione del programma di mobilità, l'Azienda erogherà ai lavoratori che accetteranno il licenziamento e la collocazione in mobilità, un sostegno economico, a titolo di incentivo all'esodo e transazione, che verrà erogato esclusivamente previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione individuale in sede sindacale, ai sensi dell'art. 411 c.p.c.
5. Le parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente Accordo la procedura di mobilità di cui in premessa è da intendersi espletata e conclusa con la data odierna, a tutti gli effetti degli artt. 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

p. Rexel Italia S.p.A.

p. Unione Confcommercio MI-LO-MB

p. Filcams-Cgil

p. Fisascat-Cisl

la RSA/RSU

*[Handwritten signatures of Rexel Italia S.p.A. and Unione Confcommercio MI-LO-MB]*

*[Handwritten signatures of Filcams-Cgil and Fisascat-Cisl]*

*[Handwritten signatures of the RSA/RSU]*